Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 27 novembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1196.

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella locuzione cessione di beni, usata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, rientrano anche le somministrazioni ed i contratti aventi per oggetto la cessione di beni mobili fabbricati su ordinazione.

In tali sensi restano modificate le disposizioni dello art. 3, lettera *b*), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'articolo 45 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

L'emissione del documento da assoggettare ad imposta generale sull'entrata deve essere effettuata nei modi e termini di cui all'articolo 15 del regio decreto-legge 5 giugno 1943, n. 452.

Art. 2.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 16 dicembre 1959, numero 1070, sono sostituiti dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta generale sull'entrata nonchè dell'imposta di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle previste dalla presente legge, sono maggiorate di trenta centesimi se stabilite in misura non inferiore all'1 per cento e di dieci centesimi se inferiori all'1 per cento.

Le dette maggiorazioni non si applicano alle aliquote condensate, stabilite per legge, comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto.

Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del due per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso ».

Art. 3.

Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 5, lettera *f*), e dell'articolo 6, primo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, costituiscono prestazioni al dettaglio tutte le prestazioni di privati servizi di natura personale, le lavorazioni, manutenzioni, riparazioni di beni mobili ed immobili e le installazioni di immobili, da chiunque effettuate nei confronti di privati consumatori, semprechè i corrispettivi pattuiti verbalmente o per iscritto non superino nel loro ammontare le lire 400.000 comprensivo di ogni spesa sostenuta e del valore del materiale eventualmente impiegato.

La lettera *c*) dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, è così modificata: « spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari, anche se costituiti in cooperative i cui redditi agli effetti della imposta di ricchezza mobile siano classificati o classificabili in categoria *C*-1 ».

Sono abrogati l'articolo 1, primo comma, della legge 4 luglio 1941, n. 770, e l'articolo 33 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per le prestazioni previste dal primo comma del presente articolo, nonchè per le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita, resta fermo il diritto alla rivalsa dell'imposta anche nei confronti delle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato e di quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 per le entrate conseguite dai professionisti indicati alla lettera *a*) dello articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *C*-1, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'1,30 per cento sull'ammontare dei proventi lordi che il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei

redditi prevista dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

La dichiarazione deve essere presentata anche dai professionisti che, pur conseguendo redditi classificabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, non sono tuttavia tenuti a presentarla per effetto di franchigia o di esenzione.

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione dei proventi lordi previsti dai precedenti commi si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni.

Art. 5.

All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini di decadenza, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il credito dello Stato per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai detti contribuenti è assistito dai privilegi previsti dagli articoli 2752 e 2759 del Codice civile.

Art. 6.

Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti fino al 31 dicembre 1961 restano ferme le disposizioni anteriori alla presente legge, comprese quelle in materia di prescrizione.

I proventi lordi risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 1962 sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio agli effetti dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1962 e riscossi in tre rate bimestrali uguali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. **1197**.

Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia, e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che, essendo in possesso dell'abilitazione provvisoria, aspirino ad ottenere l'abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario e dottore commercialista, dovranno rivolgerne domanda al presidente della Commissione istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, presso l'Università o l'Istituto superiore che rilasciò l'abilitazione provvisoria, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 9, comma ottavo, della legge citata.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare, sotto la sua responsabilità:

a) il suo domicilio o recapito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la data di conseguimento del titolo accademico in base al quale ottenne l'abilitazione provvisoria o il titolo accademico estero e il relativo provvedimento di convalida, quando l'abilitazione gli sia stata concessa in base a titolo di studio estero.

Alla domanda dovranno essere uniti:

a) il certificato di iscrizione all'albo professionale. In tale documento dovrà essere dichiarato se e per quale periodo e quali motivi ci siano state interruzioni nella appartenenza all'albo e, altresì, se e quali sanzioni disciplinari siano state eventualmente irrogate all'iscritto;

b) i titoli e i documenti attestanti l'attività esercitata dal richiedente nel campo della professione, sia quale libero professionista che alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche o Enti o persone private.

Art. 2.

Coloro che, avendo ottenuto nomine ed impieghi nella Amministrazione statale in seguito a concorsi cui siano stati ammessi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, sono abilitati alla professione in via definitiva, possono ottenere il diploma rivolgendone domanda all'Ateneo presso il quale conseguirono la laurea e l'abilitazione provvisoria.

Alla domanda dovranno allegare un certificato della Amministrazione attestante la nomina e la ricevuta di versamento della tassa di cui al secondo comma dello art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Art. 3.

Le decisioni delle Commissioni sulle domande di conversione in definitive delle abilitazioni provvisorie, saranno, a cura dei presidenti, comunicate agli interessati non oltre quindici giorni dalla loro adozione e, se positive, anche all'Ordine professionale presso il quale l'abilitato risulti iscritto.

Ogni bimestre le Segreterie degli atenei trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione l'elenco, distinto per professioni, dei candidati cui sia stata concessa e di quelli cui sia stata negata l'abilitazione definitiva.

Art. 4.

Dal giorno successivo a quello di ricevimento della decisione della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione al Ministero della pubblica istruzione del ricorso previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Il ricorso dovrà essere presentato alla segreteria della Commissione locale, la quale entro i quindici giorni successivi lo trasmetterà, con le sue controdeduzioni, al Ministero della pubblica istruzione, unendovi anche il fascicolo personale del ricorrente e copie delle deliberazioni della Commissione e della Sottocommissione che hanno preso in esame la domanda.

Art. 5.

La decisione del Ministero sul ricorso verrà, entro un mese dalla comunicazione del parere di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, comunicata all'interessato ed alla Commissione locale, la quale, se il ricorso sia stato accolto, provvederà entro lo stesso termine a comunicare all'Ordine professionale competente la concessione dell'abilitazione definitiva.

Art. 6.

Qualora l'interessato non presenti, nel termine di cui al precedente art. 4, ricorso al Ministero contro la decisione negativa della Commissione, il presidente di questa, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stesso, ne informerà l'Ordine professionale presso cui il predetto risulti iscritto, per la conseguente immediata cancellazione dall'albo.

Similmente il Ministero, qualora rigetti il ricorso avverso la decisione negativa della Commissione, ne informerà l'Ordine al medesimo fine.

Art. 7.

Decorso il termine di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, gli Atenei invieranno agli Ordini professionali competenti gli elenchi distinti per professione, degli abilitati provvisori che non abbiano presentato domanda di concessione della abilitazione definitiva, ai fini della loro cancellazione dall'albo.

Gli stessi elenchi saranno inviati, in triplice copia, al Ministero.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TRABUCCHI — TAVIANI — GONELLA — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1958, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 2518/C/003 del 18 aprile 1961, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro propone la nomina del sig. Ugo Vetere a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza degli iscritti all'Ente medesimo, a seguito del decesso del consigliere dott. Giovanni Frattaroli;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione dell'Organo deliberante dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Ugo Vetere è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in rappresentanza degli iscritti all'Ente medesimo ed in sostituzione del dott. Giovanni Frattaroli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 256. — BARONE

(7838)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Foggia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Foggia, al quale sono assegnati, per legge, quaranta membri, risultò composto, dopo le elezioni del 6 novembre 1960, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, divisi da profondi contrasti e nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

In tale situazione, le difficoltà di raggiungere un'intesa che consentisse la costituzione di efficenti organi d'amministrazione differirono per oltre quattro mesi — nonostante i ripetuti, formali inviti del Prefetto — l'elezione del sindaco e della Giunta, cui si addivenne, infine, nel marzo del corrente anno, in seconda convocazione e con maggioranza relativa in votazione di ballottaggio.

Era chiaro, peraltro, che la macanza di una solida base maggioritaria rendeva affatto precaria la stabilità dell'Amministrazione che, difatti, già nella prima seduta consiliare dopo l'elezione (23 maggio 1961), risultò largamente battuta sul voto in ordine a tutti i provvedimenti proposti.

Riconvocato il 30 successivo, il Consiglio comunale si trovò ad esaminare due mozioni di sfiducia richiedenti entrambe le dimissioni del sindaco e della Giunta, rinviando, però, ogni decisione al riguardo al 12 giugno, in cui fu approvata una delle predette mozioni: ciò che indusse sindaco e Giunta a rassegnare le dimissioni dalla carica.

Per rimuovere la stasi che, nel frattempo, si era venuta a creare nel funzionamento del Comune, il Prefetto rivolse un nuovo formale richiamo all'Amministrazione affinchè provvedesse, senza ulteriore indugio, all'adempimento dei numerosi obblighi di legge fino allora rimasti inevasi, tra i quali, in primo luogo, il bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Consiglio comunale, intanto, dopo che una prima adunanza indetta per la nomina dei nuovi organi era risultata infruttuosa, nella seduta di seconda convocazione del 3 agosto elesse sindaco l'ing. Mario Natola, il quale prevalse per maggiore anzianità sul candidato di un altro gruppo che aveva ottenuto, nel ballottaggio, un ugual numero di voti: l'eletto, peraltro, avendo accettato l'investitura con riserva, il giorno successivo dichiarò di rinunciare alla carica, non potendo contare su una maggioranza precostituita.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale, ancora una volta ed inequivocabilmente, di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto inviò all'Amministrazione una nota — di cui dispose la notifica a ciascun consigliere — con la quale, richiamata l'urgente necessità di provvedere ai numerosi adempimenti di carattere obbligatorio omessi, diffidava il Consiglio stesso ad eleggere gli altri organi del Comune ed a deliberare il bilancio, nel termine di dieci giorni, con l'esplicita avvertenza, che in difetto, avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, aveva effetto positivo, in quanto, risultata infruttuosa la seduta di prima convocazione, in quella di seconda del 18 settembre 1961 si addivenne nuovamente alla elezione di un sindaco con votazione di ballottaggio e a maggioranza relativa, sicchè il designato, constatata l'impossibilità di trovare la necessaria maggioranza, declinò, seduta stante, l'incarico.

Rilevato, pertanto, che il predetto Consiglio — sebbene formalmente diffidato — si è dimostrato organicamente incapace di assicurare un efficiente governo del civico Ente, col risultato di un pressochè totale ristagno delle pubbliche funzioni, in ordine anche a precisi obblighi di legge — quale, in primo luogo, l'approvazione del bilancio — e considerato che tale situazione di crisi non appare ormai suscettibile di alcuna positiva evoluzione, il Prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Attesa la sostanziale carenza del Consiglio comunale di Foggia in ordine a specifici adempimenti obbligatori per legge e fondamentali ai fini del funzionamento della civica Amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi dell'art. 323 sopracitato per far luogo alla proposta misura di rigore, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che gravemente pregiudica gli interessi dell'Ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 ottobre scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Foggia e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Giacomo Berretta.

Roma, addì 11 novembre 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Foggia, a causa dei contrasti interni, si è dimostrato incapace di costituire stabili ed efficienti organi d'amministrazione, rimanendo, di conseguenza, inadempiente, nonostante le formali diffide del Prefetto, anche in ordine a precisi adempimenti obbligatori per legge e di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 ottobre 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giacomo Berretta è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1961

GRONCHI

SCELBA

(7832)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Torre Annunziata — costituito, per legge, di quaranta membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 4 giugno 1961, da esponenti di diverse tendenze politiche, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del Prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neoeletta.

In una prima adunanza, all'uopo indetta per il 19 luglio scorso, nessuno dei consiglieri conseguì — nelle due votazioni libere ed in quella di ballottaggio — la maggioranza assoluta dei voti, prescritta, ai fini della nomina del sindaco, dall'articolo 5, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, numero 570, mentre la seduta di seconda convocazione, fissata per il giorno 27 successivo, venne dichiarata deserta per mancanza del « quorum » di intervenuti previsto dal quarto comma della cennata disposizione di legge.

Dopo un periodo di inutili consultazioni tra gli esponenti delle opposte tendenze politiche, prolungandosi lo stato di carenza del civico consesso in ordine a pricisi obblighi di legge, il Prefetto di Napoli, allo scopo di porre tale organo, formalmente, di fronte alle sue responsabilità, con ordinanza del 13 settembre scorso, ne dispose, d'ufficio, due successive convocazioni per la elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — portata a conoscenza di tutti i consiglieri — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbero resi inevitabili i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortì gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute — fissate per il 19 ed il 21 s. m. — vennero dichiarate deserte per mancanza del prescritto numero legale di presenti.

Il Prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonosante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Torre Annunziata di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 ottobre 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dottor Salvatore Varriale, funzionario di prefettura.

Roma, addì 11 novembre 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del Prefetto, il Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 ottobre 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torre Annunziata, è sciolto

Art. 2.

Il dott. Salvatore Varriale, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1961

GRONCHI

SCELBA

(7833)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1961.

Modalità e norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici per la concessione delle abilitazioni professionali definitive agli abilitati in via provvisoria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Vista la legge 9 dicembre 1956, n. 1378;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni per il rilascio delle abilitazioni definitive all'esercizio professionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso ogni Università o Istituto di istruzione superiore è istituita una Commissione incaricata di esaminare, limitatamente a coloro che ivi conseguirono la laurea e il relativo certificato provvisorio di abilitazione professionale, le domande di conversione in definitiva di tale abilitazione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Ogni Commissione è divisa in tante Sottocommissioni quante sono le professioni legalmente disciplinate per le quali esista, presso l'Ateneo, il corso di studi corrispondente.

Ad ogni Sottocommissione è addetto un segretario, scelto tra il personale della carriera direttiva in servizio presso l'Ateneo.

Segretario della Commissione plenaria è il direttore amministrativo, il quale, in caso di assenza o impedimento, potrà essere sostituito da uno dei segretari delle Sottocommissioni.

Le nomine agli anzidetti incarichi sono conferite con decreto ministeriale.

Art. 2.

Per ogni candidato sarà formato dalla segreteria della rispettiva Facoltà un fascicolo apposito composto della domanda e dei documenti presentati e dei seguenti altri atti, tratti dal fascicolo personale esistente presso l'Ateneo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) secondo esemplare del diploma di laurea o copia della deliberazione con la quale dalle competenti autorità accademiche fu convalidato il titolo di studio estero;

c) copia del certificato di abilitazione provvisoria.

Dei documenti comunque trasferiti da un fascicolo all'altro verrà presa nota in entrambi.

La consegna dei fascicoli ai segretari delle Sottocommissioni avverrà non oltre quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le domande saranno elencate secondo l'ordine di arrivo in appositi registri, distinti per professione.

Art. 3.

Spetta alla Commissione plenaria di formulare i criteri di massima che dovranno essere posti a base dello esame di merito delle domande, risolvere dubbi e casi ad essa prospettati dalle Sottocommissioni, decidere in via definitiva sulla concessione o sul diniego dell'abilitazione definitiva.

Spetta alla Sottocommissione l'esame delle singole domande e la formulazione di proposte da presentare, in merito a ciascuna, alla Commissione plenaria.

Art. 4.

Le Commissioni e Sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e, in ogni caso, almeno una volta al bimestre.

Il presidente regola la frequenza delle riunioni e lo svolgimento dei lavori in modo che le deliberazioni definitive delle Commissioni in merito alle domande siano adottate non oltre un anno dalla data della loro presentazione.

Le domande sono prese in esame secondo l'ordine di arrivo, risultante dai registri di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le Sottocommissioni, previo accertamento della regolarità della domanda e dei titoli presentati, valutano se, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, risulti esservi state da parte del candidato l'idoneo effettivo esercizio professionale, necessario per la concessione dell'abilitazione definitiva ed a seguito di tale valutazione formulano alla Commissione plenaria la proposta di concedere o di negare la richiesta abilitazione.

La proposta è deliberata a maggioranza con votazione palese.

Nessuna deliberazione è valida se non adottata dalla Sottocommissione al completo.

I verbali delle deliberazioni sono trascritti in apposito registro e firmati dai componenti le Sottocommissioni e dal segretario. Un estratto di essi è inserito nel fascicolo personale del candidato, fascicolo che, non oltre i quindici giorni dalla data della deliberazione, è rimesso alla Commissione plenaria per le deliberazioni a questa spettanti.

Art. 6.

La Commissione plenaria, presi in esame gli atti del fascicolo e la proposta della Sottocommissione, si pronuncia, a maggioranza ed a voto palese, sulla richiesta di concessione dell'abilitazione definitiva. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Nessuna deliberazione è valida se non adottata con la presenza dei quattro quinti dei componenti. Presenti devono essere in ogni caso i componenti la Sottocommissione che ha esaminata la domanda, ancorchè sostituti da supplenti, e il magistrato di appello.

Le deliberazioni adottate formano oggetto di appositi verbali, che sono trascritti in appositi registri e firmati dai componenti la Commissione plenaria, che parteciparono ad esse, e dal segretario.

Un estratto di esse è inserito nel fascicolo personale del candidato.

Art. 7.

Le deliberazioni delle Commissioni e delle Sottocommissioni saranno motivate.

Ogni trimestre in base all'elenco dei candidati, il Ministero invierà all'Università i diplomi che, compilati e timbrati nei modi normali saranno poi firmati d'ordine del Ministro dal presidente della Commissione e dal segretario ed a cura della Segreteria universitaria, consegnati agli aventi diritto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1961

Il Ministro: Bosco

(7852)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1961.

Determinazione delle giornate domenicali nelle quali deve essere applicato, per l'anno 1962, il sovrapprezzo prosoccorso invernale sui biglietti di viaggio sulle ferrovie dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto extraurbano, nonchè sui biglietti per il transito di automezzi sulle autostrade.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 6 marzo 1953, n. 99, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1942;
Vista la legge 29 marzo 1957, n. 224;
Vista la legge 25 ottobre 1960, n. 1321;

Decreta:

Art. 1.

Le date delle dodici domeniche nelle quali deve essere applicato, per l'anno 1962, il sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto, di cui agli articoli 6 (primo comma) e 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1012, nonchè il sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade, di cui all'art. 2 della legge 25 ottobre 1960, n. 1321, sono stabilite nei giorni 14 e 28 gennaio, 11 febbraio, 4 marzo, 8 aprile, 6 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 5 e 26 agosto, 9 settembre e 7 ottobre 1962.

I suddetti sovrapprezzi devono essere applicati, a favore della « Lega italiana per la lotta contro i tumori », anche nella giornata del 23 aprile 1962, in base alla legge 6 marzo 1953, n. 99, modificata con legge 31 marzo 1955, n. 190, nonchè nei giorni 1° novembre 1962 ed 8 dicembre 1962, a beneficio della Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 e della legge 29 marzo 1957, n. 224.

Art. 2.

L'importo del sovrapprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare, nei casi contemplati dall'articolo 8 della predetta legge 3 novembre 1954, n. 1042, in tutte le giornate di cui al precedente articolo, è stabilito, per ciascun viaggio, nella misura seguente:

1) *biglietti a riduzione*:
Sovrapprezzi previsti per i biglietti a tariffa ordinaria col massimo di L. 200.

2) *biglietti di abbonamento* (*di qualunque classe*):
a) ordinari e ridotti (esclusi quelli di cui ai punti « b » e « c ») rilasciati per

percorrenze fino a 50 km. . . . . . L. 20
percorrenze da 51 a 300 km. . . . . » 50
percorrenze oltre 300 km. . . . . . » 100
b) settimanali e festivi . . . . » 20
c) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie . . . . » 20

3) *biglietti gratuiti e carte di libera circolazione* (*di qualunque classe ove non sia diversamente specificato*):

a) biglietti per l'uso di carrozze salone serie *S* . . . . L. 200
b) biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie *R* ed *RL* . . . . » 200
c) carte di libera circolazione serie *A* con disco bianco: stessi sovrapprezzi previsti per i biglietti a tariffa ordinaria, per la classe di cui si usufruisce, col massimo di . . . . » 100
d) carte di libera circolazione serie *AL* con disco bianco . . . . » 100
e) carte di libera circolazione serie *EL* » 100
f) biglietti gratuiti:
serie *B*, *Bo*, *Ba*, *Be* . . . . » 100
serie *B*-2, *B*-4, *B*-6, *BK*-2, *BK*-4, *BK*-6, *Bd*, *Bc*, *Bca*-2, *Bca*-4, *Bca*-6, per viaggi in 1ª classe . . . . » 20
serie *B*-2, *B*-4, *B*-6, *BK*-2, *BK*-4, *BK*-6, *Bd*, *Bc*, *Bca*-2, *Bca*-4, *Bca*-6, per viaggi in II classe . . . . » 10

4) *per le tessere personali degli on.li senatori e deputati* . . . . » 100

Il sovrapprezzo verrà riscosso sulle Ferrovie dello Stato mediante appositi biglietti istituiti allo scopo.

Nel caso di regolarizzazione in treno, il sovrapprezzo verrà riscosso dal personale di controlleria senza applicazione di alcuna soprattassa nè del diritto per esazioni suppletive.

Art. 3.

I sovrapprezzi sull'importo dei biglietti di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, saranno corrisposti dai viaggiatori muniti di tessere di abbonamento o di biglietti a riduzione ovvero gratuiti, che sono tenuti al pagamento stesso giusta quanto previsto dall'art. 8 della predetta legge 3 novembre 1954, n. 1042, in misura pari a quella pagata, per lo stesso percorso, dai viaggiatori muniti di biglietti ordinari, fino ad un massimo di L. 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovrapprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovrapprezzo stesso da parte dei viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 21 settembre 1961

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

(7362)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1961.

Revoca dell'autorizzazione a ricevere in deposito merci estere nel locale n. 3 della sede principale del Magazzino generale gestito dal Consorzio agrario provinciale di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1949, 7 maggio 1955 e 25 settembre 1958, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale, con varie succursali, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1959, con il quale il predetto Consorzio è stato autorizzato a ricevere in deposito merci estere in alcuni locali della sede principale del Magazzino generale, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo, 35;

Vista l'istanza in data 8 settembre 1961, con il quale il Consorzio chiede che l'autorizzazione di cui al suindicato decreto ministeriale 30 maggio 1959 venga revocata nei confronti del locale della sede principale del Magazzino generale contraddistinto con il n. 3 nella planimetria allegata alla domanda stessa;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza, in data 12 settembre 1961;

Decreta:

Articolo unico.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 30 maggio 1959, citato nelle premesse, è revocata nei confronti del locale della sede principale del Magazzino generale, gestito dal Consorzio agrario provinciale di Piacenza, contraddistinto con il n. 3 nella relativa planimetria.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1961

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(7837)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1961.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Lucca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca Popolare di Lucca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lucca, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge, n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Popolare di Lucca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lucca, sono sciolti in applicazione dello art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(7863)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1961.

Conferma in carica del presidente dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese », di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese », con le modifiche di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 316;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, sopra citato spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominare con proprio decreto il presidente dell'Ente predetto;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1958, con il quale il dott. Domenico Chiaramello è stato nominato presidente dell'Ente;

Considerato che l'incarico conferito al dott. Domenico Chiaramello con il predetto decreto è scaduto per compiuto triennio;

Ritenuta l'opportunità di confermare in carica il dott. Domenico Chiaramello quale presidente dell'Ente di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Domenico Chiaramello è confermato presidente dell'Ente morale « Alleanza Cooperativa Torinese », di Torino, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1961

Il Ministro: SULLO

(7834)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1961.

Determinazione, per il biennio 1962-63, della misura del contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24, comma primo, della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del contributo dovuto dai committenti di cui allo art. 24 della citata legge, sul costo delle opere;

Decreta:

Il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, è determinato, per il biennio 1962-63, nella misura dello 0,80 per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1961

Il Ministro: SULLO

(7866)

DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1961.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 4813, in data 31 ottobre 1961, con il quale è stato ricostituito per scaduto biennio, il Consiglio provinciale di sanità;

Vista la comunicazione in data 17 novembre 1961, con la quale il direttore dell'I.N.A.M., sig. Pasquale Saponaro, nominato in rappresentanza del predetto Istituto, nel dar notizia di essere nell'impossibilità di partecipare al predetto Consesso designa, quale rappresentante dell'I.N.A.M. ed in sua sostituzione il dottor Filippo Laurenzana;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta;

Visto l'art. 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il provvedimento prefettizio n. 4813 in data 31 ottobre 1961, fermo restando in ogni altra sua parte, è modificato nel senso che il dott. Filippo Laurenzana rappresenterà l'Istituto nazionale assistenza malattia in seno al predetto Consiglio in sostituzione del commendatore Pasquale Saponaro, dimissionario.

Benevento, addì 20 novembre 1961

Il prefetto: BRUSCHELLI

(7854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Storia moderna », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7867)

Vacanza della cattedra di « Anatomia umana normale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli è vacante la cattedra di « Anatomia umana normale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7868)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. G. Battista Tambucci, nato a Giuliano di Roma il 18 giugno 1923, ha richiarato di aver smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dall'Università di Roma il 1° aprile 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7661)

Avviso di smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione professionale

Il dott. Fulvio D'Angelo, nato a Roma il 6 settembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciato dalla Università di Roma a seguito degli esami sostenuti nella seconda sessione dell'anno 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7817)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 novembre 1961, è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste.

(7820)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2383, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 323-FI », della ditta Graziella Mora nei Bertini, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze, via Borgo S. Jacopo n. 74 r.

(7507)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

A-145 - Protocollo addizionale all'accordo italo-turco del 22 luglio 1959;

A-146 - Accordo italo-turco sul regolamento di determinate forniture italiane di beni e servizi;

A-147 - Acquisto e vendita di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, da parte di società ed enti finanziari con sede nel territorio della Repubblica.

(7869)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Lucca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lucca.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Lucca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lucca;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Alfieri è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca Popolare di Lucca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lucca, ed i signori avv. Lelio Salaris, dott. Mario Mercantini e dott. Luciano Raggianti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo 7°, cap. 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1961

Il Governatore: CARLI

(7864)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1960 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

	Lire
1. Numerario in cassa	101.539.859
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro:	
— Proventi buoni postali fruttiferi	802.545.274.965
— Proventi cc/cc postali	410.783.034.203
3. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	1.241.039.604
4. Titoli:	
— di pertinenza della gestione propria	155.957.284.630
— di pertinenza del Fondo di riserva	3.868.112.412
5. Partecipazioni	7.311.200.000
6. Valore capitale di annualità scontate	16.867.822.911
7. Prestiti:	
— con fondi propri	1.603.472.628.235
— con fondi dei co/cc postali	58.681.581.150
— con fondi di altri istituti	1.302.607.779
8. Credito in conto corrente con l'Inadel	—
9. Debitori:	
— rate di ammortamento da riscuotere	4.230.748.438
— vari	140.591.571
10. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	2.142.395.330
11. Ratei attivi	4.360.822.822
12. Ordini di riscossione da introitare	25.255.562.588
13. Immobili (Palazzo sede della Cassa)	1
14. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	1
	3.098.262.246.499
15. Titoli in deposito:	
— presso l'Amministrazione centrale	15.867.251.079
— presso gli uffici provinciali	46.092.841.181
16. Titoli di Enti correntisti in gestione	6.639.191.400
TOTALE . . .	3.166.861.530.159

PASSIVO

	Lire
1. Saldo del c/c infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti sulle Tesorerie provinciali	—
2. Mutui da somministrare:	
— con i fondi propri	371.820.852.694
— con i fondi dei cc/cc postali	—
3. Depositi in numerario	35.370.929.659
4. Conti correnti:	
— con il Ministero delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali	470.338.439.025
— con Enti vari	43.372.900.779
5. Contabilità speciali	
— conti correnti con la gestione del risparmio postale	2.094.638.675.840
— conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	7.580.022.796
6. Istituti vari per finanziamento mutui	1.302.607.779
7. Creditori:	
— per imposta di ricchezza mobile e addizionale	155.938.054
— vari	7.292.026.270
8. Mandati inestinti	20.648.446.708
9. Accantonamento recupero I.M.I.-F.I.M.	4.036.982.530
10. Contributi statali versati dal Ministero dei lavori pubblici	—
	3.056.557.822.134
11. Utili dell'esercizio da ripartire	23.005.997.610
12. Fondi di riserva ordinari	18.698.426.755
	3.098.262.246.499
13. Depositanti titoli	61.960.092.260
14. Enti correntisti per titoli in gestione	6.639.191.400
TOTALE . . .	3.166.861.530.159

Situazione al 31 dicembre 1960 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

	Lire
1. Ministero delle poste e telecomunicazioni – conto corrente infruttifero	19.181.773.409
2. Cassa depositi e prestiti – conto corrente	2.094.638.675.840
3. Conto corrente col Tesoro per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse di risparmio postali di Vienna	—
4. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	100.267.674
5. Titoli di rendita del Fondo di riserva	1.878.211.819
6. Ratei attivi	50.296.462
7. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	5.703.326
8. Mobili	1
TOTALE . . .	2.115.854.928.531

PASSIVO

	Lire
1. Depositanti:	
— per depositi di risparmio nominativi	296.681.888.085
— per depositi di risparmio al portatore	33.521.140.779
— per depositi giudiziari	12.402.851.578
2. Portatori buoni postali fruttiferi	1.723.050.185.883
3. Creditori:	
— per spese d'amministrazione	3.754.407.303
— per imposte di R. M. e addizionale	1.776.798.977
— diversi	884.394.189
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	21.276.757.295
	2.093.348.424.089
5. Utili da ripartire	18.410.695.289
6. Fondi di riserva	4.095.809.153
TOTALE . . .	2.115.854.928.531

Situazione al 31 dicembre 1960 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

	Lire
1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle:	
— ordinarie 3,75 %	1.057.569
— 3,75 % « Roma »	23.759.319
— ordinarie 4,50 %	241.953.368
2. Mutuatari – versamenti: in conto annualità relative a mutui in cartelle ordinarie 4 %	—
3. Cassa depositi e prestiti:	
— c/c fruttifero	7.000.000
— c/c infruttifero	24.289.855
4. Titoli di proprietà	77.990.657
5. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà	2.003.935
6. Banche estere – conti correnti	—
7. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	1
8. Tesoro dello Stato – c/c speciale per il servizio all'estero delle Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	448.109
TOTALE . . .	378.502.813

PASSIVO

	Lire
1. Cartelle in circolazione – conto capitale:	
— ordinarie 3,75 %	1.058.000
— 3,75 % « Roma »	23.757.500
— ordinarie 4,50 %	241.955.000
2. Portatori di titoli – conto capitale estratto su:	
— cartelle 3,75 %	3.992.000
— Cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Roma »	2.229.500
— cartelle ordinarie 4,50 %	4.111.000
Da riportare . . .	277.103.000

	Lire
Riporto . . .	277.103.000
3. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su:	
— cartelle 3,75 %	66.846
— cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Roma »	68.315
— Cartelle ordinarie 4,50 %	5.536.485
4. Mutuatari - loro credito per capitale non somministrato in mutui	97.221
5. Mutuatari - loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato	14.916
6. Creditori diversi	133.640
7. Spese d'amministrazione residui da pagare	2.721.157
8. Erario - suo credito per imposte e tassa di quietanza	3.051
9. Fondo di riserva	92.758.182
TOTALE . . .	378.502.813

Situazione al 31 dicembre 1960 del Servizio affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

	Lire
1. Titoli di rendita - valore d'inventario	5.654.285
2. Interessi attivi da riscuotere	148.341
3. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	1.109.536
TOTALE . . .	6.912.162

PASSIVO

	Lire
1. Annualità d'affrancazioni	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	211.712
3. Interessi passivi da pagare	1.131.961
4. Debitori e creditori diversi	10.786
TOTALE . . .	6.912.162

Situazione al 31 dicembre 1960 della gestione del Fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce Rossa Italiana

ATTIVO

	Lire
1. Titoli di rendita:	
— capitale	8.916.100
— interessi da riscuotere	158.075
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	7.105.869
TOTALE . . .	16.180.044

PASSIVO

	Lire
1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	7.612.170
2. Avanzo di gestione	8.567.874
TOTALE . . .	16.180.044

Situazione al 31 dicembre 1960 di valori dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ATTIVO

	Lire
1. Titoli di rendita:	
— valore d'inventario	30.375.600.981
— interessi da riscuotere	661.101.706
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	4.554.222
TOTALE . . .	31.041.256.909

PASSIVO

	Lire
1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	31.041.256.909
TOTALE . . .	31.041.256.909

Situazione al 31 dicembre 1960 degli Istituti di previdenza ferroviari

ATTIVO

	Lire
Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:	
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni	6.979.645.455
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide	197.089.278
Titoli:	
— capitale	532.969.375
— interessi da riscuotere	13.132.073
Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo	1.468.238
Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	256.150.070
Mutui concessi alle cooperative edilizie ferroviarie	20.510.275
Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio	205.000.000
Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma	5.299.991
Fondi speciali:	
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	359.228.580
Titoli:	
— capitale	156.698.248
— interessi da riscuotere	4.108.072
Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie	11.881.709
TOTALE . . .	8.743.181.364

PASSIVO

	Lire
Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:	
Patrimonio netto	8.211.264.755
Fondi speciali:	
Patrimonio netto	531.916.609
TOTALE . . .	8.743.181.364

Il direttore della Ragioneria
PADUA

Il direttore generale
NUVOLONI

(7376)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la domanda per la riduzione del cognome nella forma italiana presentata dal sig. Allmer Pio Mario in atto residente by Mrs. Moses, 8 Withdean Crescent, Brighton 6 (Sussex) Inghilterra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Considerato che la domanda del sig. Allmer è stata affissa per la durata di un mese all'albo del comune di Merano e all'albo del Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige - Ufficio del vice commissario - Bolzano, senza che siano state presentate opposizioni;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreto:

Al sig. Allmer Pio Mario nato a Merano l'11 luglio 1922 in atto residente by Mrs. Moses, 8 Withdean Crescent, Brighton 6 (Sussex) Inghilterra, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Almerigo.

Il Consolato generale di Londra provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 ottobre 1961

Il vice commissario del governo: PUGLISI

(7407)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria straniera

IL VICEPREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/31, dadato 13 novembre 1941, con il quale il cognome del sig. Carlo Lavrencic, nato a Rignano sull'Arno (Firenze) il 7 maggio 1929, residente a Doberdò del Lago (Gorizia), in via Lago 18, venne ridotto in forma italiana di « Laurenti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 22 dicembre 1960, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Lavrencic »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/31 in data 13 novembre 1941 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Carlo Laurenti è restituito nella forma originaria di « Lavrencic ».

Analogo ripristino ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione di famiglia e precisamente:

Luigia Lavrencic, nata a Doberdò del Lago l'8 maggio 1931, moglie.

Il sindaco del comune di Doberdò del Lago (Gorizia) è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 2 novembre 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(7595)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nella provincia di Siracusa e nel comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nella provincia di Siracusa e nel comune di Cagliari della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 18 novembre 1961

p. *Il Ministro*: Bisori

(7849)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove del concorso a sei posti di operaio qualificato in prova, 2ª categoria (coeff. 157) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 12, foglio n. 126, è stato disposto che l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei partecipanti al concorso a sei posti di operaio qualificato in prova di 2ª categoria, indetto con il decreto ministeriale 21 marzo 1960, avrà luogo in Roma presso questo Ministero, via Molise, 2, nei giorni 30 novembre, 1, 2, 4, 5, 6 e 9 dicembre 1961.

Le prove di abilità professionale dei predetti candidati avranno luogo in Roma, presso il Laboratorio del servizio chimico del Corpo delle miniere, via Salaria n. 1325, nei giorni 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 11 dicembre 1961.

(7861)

PREFETTURA DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 626/MP, in data 6 dicembre 1958, con il quale venica approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a sei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 21336, del 6 giugno 1957;

Visto il successivo decreto n. 2/15/Div. II, del 5 gennaio 1959, con il quale, tenuto conto delle indicazioni delle sedi fornite in ordine di preferenza dagli interessati nelle domande di ammissione al concorso, veniva disposta l'assegnazione delle sei condotte vacanti;

Ritenuto che, la nona condotta di Sassari veniva conferita al dott. Fois Angelo, primo classificato;

Vista la decisione n. 415, del 27 maggio 1961, con la quale la V sezione del Consiglio di Stato, ha annullato il suddetto decreto prefettizio n. 2/15/MP, limitatamente al conferimento

della nona condotta del capoluogo, stabilendo che la medesima deve essere assegnata al concorrente quarto classificato dott. Francesco Cocco, nella sua qualità di invalido di guerra;

Rilevato che il dott. Fois, ha concorso esclusivamente per la nona condotta di Sassari, e che, pertanto, non deve darsi luogo ad alcuna modifica nell'assegnazione delle rimanenti cinque sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 87 del regolamento di procedura del Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 642;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 2/15/Div. II, del 5 gennaio 1959 è revocato limitatamente all'assegnazione della nona condotta di Sassari.

Il dott. Francesco Cocco è nominato vincitore della nona condotta di Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 7 novembre 1961

p. *Il prefetto*: VALERIO

(7860)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie, per singole sedi, del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di sedici sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 134 del 10 novembre 1961, parte terza, è stato pubblicato il decreto n. 4762/MP del 7 ottobre 1961, concernente le singole graduatorie del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di sedici sedi farmaceutiche vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso n. 4085/MP del 9 settembre 1960.

Sassari, addì 14 novembre 1961

Il medico provinciale: FADDA

(7822)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 542 del 14 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, con il quale furono assegnate ai vincitori secondo l'ordine di preferenza, le sedi di medico condotto poste a concorso;

Considerato che il dott. Dormi Giuseppe, vincitore della condotta di Serra Sant'Abbondio, ha rinunciato a tale condotta;

che il dott. Mangani Corrado, vincitore della condotta di Maiolo ha rinunciato a tale condotta, dichiarandosi in seguito alla rinuncia del dott. Dormi disposto ad accettare la condotta di Serra Sant'Abbondio (richiesta con preferenza rispetto all'altra);

che il dott. Santoro Francesco, vincitore della condotta di Mondavio (Sant'Andrea di Suasa) ha rinunciato a tale sede;

che il dott. Mosconi Dario, 7° classificato, ha dichiarato di accettare la condotta di Mondavio (Sant'Andrea di Suasa);

che il dott. Briganti Vito 8° classificato interpellato per la condotta di Maiolo ha dichiarato di rinunciare, mentre il 9° classificato dott. Burioni Gaetano, interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di Maiolo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 542 del 14 luglio 1961, indicato in premessa, resta variato come segue:

Feliziani Vincenzo: Mondolfo;
Giombini Luciano: Auditore,
Pazzaglia Isaia: Cagli (Pianello);
Mangani Corrado: Serra Sant'Abbondio
Mosconi Dario: Mondavio (Sant'Andrea di Suasa ;
Burioni Gaetano: Maiolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 13 novembre 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(7746)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.